

STATUTO

ART. 1 - Costituzione

E' costituito il "Circolo Culturale Ricreativo e Sportivo B.N.L. dei dipendenti del Gruppo BNL del Sud Italia" denominato "CCRS SUD GRUPPO BNL" (di seguito, il "Circolo"). Il Circolo è regolato dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed ha le finalità di cui all'articolo 11 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

ART. 2 - Sede

2.1 Il Circolo ha sede presso i locali messi a disposizione in comodato d'uso gratuito dalle società del Gruppo Bancario BNL, o IFITALIA S.p.A., (di seguito, complessivamente individuato come il "Gruppo"), attualmente siti in Napoli Centro Direzionale, isola C1 Torre Saverio.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la variazione della sede sociale - anche presso locali non nella disponibilità del Gruppo - esclusivamente nell'ambito del Comune di Napoli, con maggioranza assoluta dei suoi componenti ed oneri interamente ed esclusivamente a carico del Circolo.

ART. 3 - Scopi e finalità

3.1 Il Circolo non persegue scopi di lucro, pertanto è vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione e/o in caso di scioglimento della stessa.

3.2 Il Circolo si propone di promuovere, come espressione di solidarietà e pluralismo, ogni attività finalizzata alla partecipazione e all'impiego del tempo libero dei propri soci e, a tal fine, potrà organizzare specifiche attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motoriosportive e turistiche. Tali attività potranno essere sviluppate dal Circolo anche mediante apposite convenzioni con soggetti terzi.

3.3 Il Circolo promuove intese e scambi con altri circoli aziendali e territoriali, istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali turistici e sportivi i cui scopi sociali siano compatibili con quelli del Circolo medesimo.

3.4 Il Circolo favorirà la partecipazione dei propri Soci alle iniziative promosse e organizzate dagli altri Circoli della costituenda Federazione dei Circoli del Gruppo BNL denominata "FEDERCIRCOLI BNL" (di seguito, Federazione) al fine di concorrere all'armonizzazione delle attività e delle iniziative dei Circoli, nel rispetto dei principi fondamentali della Federazione, costituenda stessa.

3.5 Il Circolo potrà realizzare campagne di sensibilizzazione per la raccolta di fondi da destinare ad attività benefiche.

3.6 Il Circolo non persegue scopi di parte, garantisce l'uguaglianza dei diritti tra tutti i Soci, il rispetto dei loro diritti democratici, l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

3.7 Ferme restando le reciproche autonomia ed indipendenza, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, il Circolo potrà anche avvalersi della assistenza tecnica messa a disposizione dalla costituenda Federazione dei Circoli del Gruppo BNL.

ART. 4 - Natura del Circolo

4.1 Il Circolo è un'associazione dotata di autonomia funzionale, amministrativa e finanziaria.

4.2 Il Circolo, pur conservando il proprio carattere di associazione libera di natura privatistica, l'autogoverno e la diretta responsabilità dei propri atti di gestione secondo le norme di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, aderirà alla costituenda Federazione e conformerà il proprio

Statuto ai principi e alle finalità che costituiscono il fondamento della Federazione stessa.

ART. 5 - Sezioni Territoriali

5.1 Il Circolo, al fine di garantire un'adeguata partecipazione dei Soci al proprio scopo e alle proprie finalità, potrà istituire Sezioni Territoriali in ciascun capoluogo di provincia della Circoscrizione Territoriale (come definita all'articolo 8.1, lett. a) che segue), mediante delibera del Consiglio Direttivo, su proposta di almeno 15 Soci che risiedano e/o prestino servizio nella provincia di riferimento. Laddove utile al fine di favorire ulteriormente l'aggregazione di soci a livello locale, potranno essere istituite Sezioni Territoriali che raggruppino capoluoghi di provincia limitrofi, ma pur sempre nell'ambito della Circoscrizione Territoriale del Circolo.

5.2 Ciascuna Sezione Territoriale è priva di autonomia contabile, patrimoniale e giuridica ed è quindi totalmente integrata e dipendente dal Circolo ed ha sede negli appositi locali messi a disposizione da quest'ultimo.

5.3 Ciascuna Sezione Territoriale potrà sottoporre al Consiglio Direttivo, per il tramite di un segretario locale scelto ed eletto dai componenti della Sezione Territoriale tra i soci appartenenti alla medesima sezione, iniziative da svolgersi al livello locale, fermo restando che dette iniziative dovranno rispettare gli scopi e le finalità del Circolo. Il Consiglio Direttivo esaminerà le proposte di dette iniziative e, ove lo ritenga opportuno, provvederà, con apposita delibera, ad autorizzarne l'effettuazione. Il segretario locale della sezione Territoriale dovrà essere in regola con gli obblighi derivanti dal presente Statuto e non potrà essere individuato tra i soci eletti quali componenti degli organi del Circolo.

5.4 Il Consiglio Direttivo procede allo scioglimento di una Sezione Territoriale ove ricorrano gravi motivi ovvero qualora venga meno il numero minimo di aderenti previsto per la sua costituzione. Prima di procedere allo scioglimento, il Consiglio Direttivo può nominare un suo incaricato per le funzioni previste dal Regolamento interno delle Sezioni.

ART. 6 - Sezioni Specializzate

6.1 Il Circolo, attesa la pluralità dei compiti che gli si attribuiscono, può articolarsi in Sezioni Specializzate con compiti di natura tecnico-organizzativa, ciascuna delle quali riunisca i Soci - anche appartenenti a diverse Sezioni Territoriali - che abbiano in comune specifici interessi e peculiari predisposizioni per le attività di cui all'articolo 3.2 del presente Statuto.

6.2 Ciascuna Sezione Specializzata è priva di autonomia contabile, patrimoniale e giuridica ed è quindi totalmente integrata e dipendente dal Circolo ed ha sede negli appositi locali messi a disposizione da quest'ultimo o dal Gruppo.

6.3 Le Sezioni Specializzate dovranno tendere a favorire l'estrinsecazione di doti e capacità particolari di tutti i Soci della "Circoscrizione Territoriale" di riferimento, di cui all'art. 8.1 seguente ed in armonia con le finalità e gli indirizzi del Circolo.

6.4 La costituzione di una Sezione Specializzata, che può essere richiesta anche da parte di un socio o di un gruppo di soci, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

6.5 Le richieste di iscrizione alle Sezioni Specializzate devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo per il tramite del Responsabile della relativa Sezione.

6.6 I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle Sezioni Specializzate nonché il numero

minimo dei Soci necessari per la costituzione di quest'ultime sono stabiliti da appositi regolamenti redatti e approvati dal Consiglio Direttivo.

6.7 Il Responsabile della Sezione Specializzata viene eletto a maggioranza semplice tra i Soci aderenti alla Sezione stessa e può essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, con esclusione del diritto di voto.

6.8 Il Consiglio Direttivo procede allo scioglimento di una Sezione Specializzata nei casi previsti dal citato Regolamento di cui all'art. 6.6 che precede, ovvero ove ricorrano gravi motivi.

ART. 7 - Gruppi di Interesse

7.1 I Soci possono sottoporre al Consiglio Direttivo iniziative coerenti con le attività associative e gli scopi del Circolo e non rientranti nell'ambito delle attività organizzate dalle Sezioni Specializzate.

7.2 Il Consiglio Direttivo esamina le proposte di dette iniziative e, ove lo ritenga opportuno, provvede, con apposita delibera, ad autorizzare la realizzazione del Gruppo di Interesse, stabilendo altresì il numero minimo dei Soci necessari per la sua costituzione. Una volta ottenuta l'autorizzazione, i Gruppi di Interesse costituiti sono responsabili delle relative iniziative e sono sciolti alla realizzazione delle stesse.

7.3 Il Consiglio Direttivo procede allo scioglimento dei Gruppi di Interesse ove ricorrano gravi motivi.

ART. 8 - Soci

8.1 Possono diventare Soci del Circolo:

a) i dipendenti residenti e/o che prestano servizio presso il Gruppo nelle seguenti regioni italiane: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (di seguito, la "Circoscrizione Territoriale");

b) gli ex dipendenti del Gruppo, cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per invalidità o per aver maturato comunque il diritto alla pensione, ovvero per essere cessati con diritto di accesso al Fondo di Solidarietà di settore (c.d. esodati) i quali risiedano nella Circoscrizione Territoriale;

c) gli orfani e vedove/i di dipendenti e di ex dipendenti di cui al punto b) che precede, residenti nella Circoscrizione Territoriale, per tutto il tempo in cui manterranno il diritto a percepire le prestazioni del Fondo di Previdenza del Gruppo;

d) i familiari dei soci, ivi compresi i congiunti con unione civile e il convivente delle unioni di fatto risultanti da certificato di stato di famiglia.

8.2 L'associazione al Circolo presuppone il possesso del requisito della maggiore età ai sensi di legge.

8.3 La domanda di iscrizione al Circolo deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa. Una volta perfezionata l'iscrizione il Circolo consegna a ciascun Socio la tessera annuale personale nonché copia del presente Statuto e dei regolamenti del Circolo.

8.4 La quota associativa è annuale e deve essere corrisposta in un'unica soluzione.

8.5 In aggiunta alla quota associativa annuale, i Soci che aderiscono ad una o più Sezioni Specializzate sono tenuti al pagamento della relativa quota annuale, ove prevista, che in nessun caso può comunque superare i costi di diretta imputazione.

8.6 La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione ed è quindi destinata allo sviluppo dell'attività istituzionale

del Circolo, senza che sia possibile una diversa destinazione. La quota sociale non costituisce, pertanto, in alcun modo, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è, in nessun caso, rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile. Resta altresì fermo quanto stabilito al successivo articolo 9.2.

8.7 Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatti salvi i casi di cessazione del rapporto associativo disciplinati dall'articolo 9 del presente Statuto.

8.8 Il Socio in mora con i versamenti non può prendere parte o essere destinatario delle cariche degli Organi del Circolo di cui all'articolo 10 del presente Statuto, né rivestire le cariche di Segretario del Circolo e di Economo. Il Socio moroso non può altresì esercitare il diritto di voto ma può intervenire all'Assemblea e della sua presenza si tiene conto ai fini del calcolo del quorum costitutivo.

8.9 I Soci, ad eccezione di quelli che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto ad utilizzare gli impianti, le strutture, i servizi del Circolo nel rispetto dei relativi regolamenti nonché a partecipare a tutte le attività promosse e organizzate da quest'ultimo.

8.10 I Soci sono tenuti:

i. ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi statutari, nonché l'eventuale Codice etico e/o comportamentale adottato dal Circolo;

ii. a versare alla scadenza stabilita le quote associative decise dagli organi statutari.

ART. 9 - Cessazione dalla qualità di Socio

9.1 La qualifica di Socio cessa per:

i. recesso, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre dell'anno in corso;

ii. cessazione del rapporto di lavoro con il Gruppo, fatta salva l'adesione al Circolo dei Soci di cui all'articolo 8.1, lett. b), c) e d);

iii. trasferimento ad altra sede di lavoro fuori dalla Circoscrizione Territoriale congiuntamente alla variazione di residenza anagrafica al di fuori della Circoscrizione Territoriale, fatta salva la possibilità di aderire ad altri Circoli della Federazione;

iv. grave violazione del presente Statuto ovvero degli obblighi di cui all'articolo 8.10;

v. comportamento gravemente lesivo dell'immagine del Circolo e della costituenda Federazione tale da arrecare in qualunque modo danni morali e materiali al Circolo e/o alla Federazione;

vi. persistente morosità e mancato versamento di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo, ragione e/o causa al Circolo.

9.2 La cessazione della qualifica di Socio per i motivi di cui ai punti iv, v e vi dell'articolo 9.1 del presente Statuto è deliberata dal Collegio dei Probiviri.

9.3 Il Socio che ha perso la relativa qualifica per qualsiasi ragione, motivo e/o causa, non potrà pretendere il rimborso delle quote associative, né il riconoscimento, a qualsiasi titolo, ragione e/o causa, di quote del patrimonio sociale. Resta fermo che il Socio che ha perso la relativa qualifica è comunque obbligato all'adempimento di eventuali impegni economici assunti in precedenza nei confronti del Circolo.

ART. 10 - Organi del Circolo

Sono organi del Circolo:

a) l'Assemblea del Circolo;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Sindaci;

d) il Collegio dei Probiviri.

ART. 11 - Assemblea dei Soci

11.1 L'Assemblea dei Soci (di seguito anche, l'"Assemblea") è il massimo organo deliberante e si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del Circolo e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci lo ritenga necessario ovvero su richiesta di un terzo dei Soci e, in tali casi, si provvederà alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene ricevuta la richiesta.

11.2 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci più uno, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 12.2

11.3 L'Assemblea delibera validamente in prima e seconda convocazione a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati per delega, con il limite di 5 deleghe per ciascun socio, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 12.2

11.4 Ciascun socio è titolare di un voto ed è espressamente escluso il voto per corrispondenza.

11.5 La convocazione dell'Assemblea è comunicata ai Soci almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data fissata, mediante avviso affisso nelle bacheche del Circolo e delle Sezioni Territoriali ovvero con comunicazione via mail agli iscritti, specificando la data, l'ora e la sede della riunione nonché l'ordine del giorno in discussione. A seguito della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, viene messo a disposizione dei Soci copia dello stesso nella sede del Circolo.

11.6 L'Assemblea elegge tra i propri membri il suo presidente.

11.7 Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Circolo ovvero, in assenza di questi, uno dei presenti scelto dall'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al presidente dell'Assemblea.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea dei Soci

12.1 L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

12.2 I compiti dell'Assemblea sono:

i. eleggere tra i Soci i membri del Comitato Elettorale, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri. L'elezione dei suddetti organi statutari dovrà avvenire con votazione diretta da parte di tutti i Soci ai sensi del relativo Regolamento Elettorale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura datane da me Notaio ai comparenti e, in ogni caso, durante i lavori dell'Assemblea. Non possono far parte del Comitato Elettorale i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri, uscenti. I membri del Comitato Elettorale non possono essere candidati alle elezioni degli Organi del Circolo di cui all'articolo 10 del presente Statuto;

ii. approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;

iii. approvare e modificare i regolamenti del Circolo;

iv. apportare le eventuali modifiche al presente Statuto;

approvare l'eventuale Codice etico e/o comportamentale adottato dallo stesso, nonché, apportare eventuali modifiche al Codice etico e/o comportamentale; deliberare lo scioglimento del Circolo. In tali casi, l'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della metà dei soci più uno e

delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte su apposito libro con pagine numerate e depositate presso la sede sociale, insieme con i bilanci di esercizio, a cura del Segretario del Circolo.

ART. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 11 (undici) membri.

13.2 Il Consiglio Direttivo (di seguito, anche il "Consiglio") elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo e l'Economo del Consiglio Direttivo.

13.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 esercizi e possono essere rieletti al massimo per un ulteriore mandato, anche consecutivo al precedente.

13.4 In caso di revoca o decadenza dalla carica di un membro del Consiglio Direttivo per perdita della qualità di Socio, per dimissioni o per mancata partecipazione ingiustificata a 3 (tre) riunioni del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati a consigliere non eletto e, ove questo non voglia o non possa accettare, il candidato successivo e così via. Il candidato subentrante rimane in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto al membro sostituito.

13.5 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo normalmente una volta al mese. Può inoltre essere convocato ogniqualevolta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero ne venga richiesta la convocazione da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Sindaci.

13.6 La convocazione è indetta con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante avviso di convocazione, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun consigliere, nel quale dovranno essere specificate la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti, fermo restando che il Presidente e il Segretario dovranno essere presenti fisicamente nello stesso luogo.

13.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo. Il membro del Consiglio Direttivo sospeso ai sensi dell'Articolo 21 del presente Statuto non può esercitare il diritto di voto e non può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

13.8 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza di entrambi, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri scelto di volta in volta dal Consiglio stesso.

13.9 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte su apposito libro con pagine numerate e depositate presso la sede sociale, insieme con i bilanci di esercizio, a cura del Segretario del Circolo.

ART.14 - Compiti del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano statutariamente riservati all'Assemblea.

14.2 I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- i. predisporre entro 6 (sei) mesi dal suo insediamento la relazione programmatica che contiene gli indirizzi strategici del Circolo per il periodo di mandato;
- ii. dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea;
- iii. proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
- iv. deliberare in merito alle richieste di ammissione al Circolo;
- v. stabilire l'ammontare della quota associativa che, al momento della costituzione del Circolo è stabilita nella misura di Euro 20,00 (venti virgola zero zero) annui;
- vi. nominare tra i propri membri il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo e l'Economo del Consiglio Direttivo;
- vii. nominare tra i Soci e revocare il Segretario del Circolo;
- viii. costituire e sciogliere le Sezioni Specializzate, le Sezioni Territoriali e i Gruppi di Interesse nonché fissare le relative quote di partecipazione, ove previste;
- ix. revocare i Responsabili delle Sezioni Specializzate e i segretari locali delle Sezioni Territoriali, potendo tener conto a tal fine di eventuali criticità segnalate rispettivamente dai membri delle Sezioni Specializzate e dai membri delle Sezioni Territoriali;
- x. redigere i regolamenti interni del Circolo e i regolamenti delle Sezioni Specializzate, delle Sezioni Territoriali e dei Gruppi di Interesse e sottoporli all'Assemblea per la relativa approvazione;
- xi. redigere l'eventuale Codice etico e/o comportamentale del Circolo e sottoporlo all'Assemblea per la relativa approvazione;
- xii. redigere annualmente il bilancio preventivo, nonché il rendiconto economico e finanziario e la relazione dell'attività svolta;
- xiii. garantire il regolare funzionamento del Circolo, il corretto impiego dei fondi nonché la custodia dei beni mobili ed immobili ad esso affidati dal Gruppo e delle attrezzature di proprietà dello stesso Circolo;
- xiv. fissare le modalità e i criteri di collaborazione con altri circoli aziendali e territoriali, istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali turistici e sportivi i cui scopi sociali siano compatibili con quelli del Circolo medesimo;
- xv. negoziare e sottoscrivere convenzioni per l'organizzazione di specifiche attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio-sportive, turistiche con soggetti terzi;
- xvi. realizzare campagne di sensibilizzazione per la raccolta di fondi da destinare ad attività benefiche.

ART. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo

15.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la rappresentanza di fronte ai terzi del Circolo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile del funzionamento del Circolo e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto di esso.

15.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo, congiuntamente con l'Economo del Consiglio Direttivo, firma la corrispondenza che impegna finanziariamente il Circolo, mantiene e cura i rapporti con le competenti direzioni del Gruppo, con le organizzazioni di cui all'Articolo 3 del presente Statuto e con gli enti ed organismi pubblici.

15.3 Il Presidente del Consiglio Direttivo è coadiuvato dall'Economo del Consiglio Direttivo per la gestione amministrativa e finanziaria del Circolo.

ART. 16 - Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce ed

esercita tutti i poteri del Presidente del Consiglio Direttivo in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

ART. 17 - Economo del Consiglio Direttivo

17.1 L'Economo del Consiglio Direttivo provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese le quali dovranno essere disposte con firma congiunta del Presidente.

17.2 L'Economo, insieme al Segretario del Circolo, ha in custodia i beni mobili ed immobili del Circolo e provvede alla regolare tenuta del libro degli inventari.

ART. 18 - Segretario del Circolo

18.1 Il Segretario del Circolo viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci del Circolo, resta in carica per 4 esercizi e può essere rieletto al massimo per un ulteriore mandato, anche consecutivo al precedente.

18.2 I compiti del Segretario del Circolo sono:

- i. partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto;
- ii. custodire, insieme all'Economo, i beni mobili ed immobili del Circolo e provvedere alla regolare tenuta del libro degli inventari;
- iii. compilare i libri dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci e provvedere alla regolare tenuta degli stessi;
- iv. evadere la corrispondenza indirizzata al Circolo, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 15.2 del presente Statuto;
- v. coordinare il lavoro del personale impiegato presso il Circolo;
- vi. svolgere tutte le altre mansioni attribuitegli dai regolamenti interni o affidategli con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - Collegio dei Sindaci

19.1 Il Collegio dei Sindaci è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) membri supplenti. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri effettivi il presidente.

19.2 I Soci che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile non possono essere eletti e, se eletti, decadono dall'ufficio.

19.3 I membri del Collegio dei Sindaci restano in carica per 4 esercizi e possono essere rieletti. Salve le ipotesi di decadenza previste agli Articoli 19.2 e 19.3 del presente Statuto, ciascun componente può essere revocato o decadere dalla carica di membro del Collegio dei Sindaci secondo quanto previsto per i membri del Consiglio Direttivo all'Articolo 13.4 del presente Statuto.

19.4 I compiti del Collegio dei Sindaci sono:

- i. vigilare sull'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti del Circolo nonché delle leggi anche in materia fiscale;
- ii. vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Circolo e sul suo concreto funzionamento;
- iii. verificare la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili e immobili;
- iv. esaminare e controllare il conto consuntivo;
- v. redigere una propria relazione accompagnatoria dei bilanci presentati all'Assemblea dei Soci.

19.5 Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Collegio dei Sindaci. Il membro del Collegio dei Sindaci sospeso ai sensi dell'Articolo 21 del presente Statuto non può esercitare il diritto di voto e non può intervenire alle riunioni del Collegio dei Sindaci.

19.6 Le riunioni del Collegio dei Sindaci debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei Sindaci che è custodito a cura del Collegio stesso.

19.7 Il Collegio dei Sindaci, su questioni di sua competenza, può chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo ai sensi rispettivamente degli Articoli 11.2 e 13.5 del presente Statuto e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

ART. 20 - Patrimonio sociale

20.1 Il Patrimonio Sociale del Circolo è costituito da:

- a) quote associative;
- b) quote individuali versate dagli iscritti alle Sezioni Specializzate;
- c) qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità, ovvero da contributi versati dal Gruppo;
- d) eventuali contributi pubblici;
- e) beni mobili e beni immobili di proprietà del Circolo;
- f) redditi da capitale.

20.2 Resta inteso che il Circolo non può svolgere attività commerciale che abbia carattere di prevalenza.

20.3 Il patrimonio del Circolo ha lo scopo di consentire il conseguimento degli scopi del Circolo.

ART. 21 - Collegio dei Proviviri

21.1 Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 (tre) membri.

21.2 Il Collegio dei Proviviri opera nel suo plenum e delibera a maggioranza.

21.3 Il Collegio dei Proviviri esamina e decide tempestivamente con decisione motivata e secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio. In ogni caso, il Collegio dei Proviviri, prima di assumere qualsiasi decisione, dovrà preventivamente audire il/gli interessato/i.

21.4 I membri del Collegio dei Proviviri restano in carica per 4 esercizi e possono essere rieletti. Ciascun membro può essere revocato o decadere dalla carica di membro del Collegio dei Proviviri secondo quanto previsto per i membri del Consiglio Direttivo all'articolo 13.4 del presente Statuto.

21.5 Il Collegio dei Proviviri decide in merito: (i) all'adozione di provvedimenti nei confronti dei Soci che violano il presente Statuto nonché gli obblighi di cui all'articolo 8.10, ovvero nei confronti dei Soci che con il loro comportamento ledano l'immagine del Circolo e del Gruppo nonché arrechino in qualunque modo danni morali e materiali al Circolo e/o al Gruppo; e (ii) alla risoluzione di controversie tra Soci inerenti la vita del Circolo.

21.6 In relazione alle attività del Circolo, i Soci hanno il diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Proviviri.

21.7 Il Collegio dei Proviviri comunica al Consiglio Direttivo i reclami e le segnalazioni ricevute nonché le relative decisioni.

21.8 Il Collegio dei Proviviri applicherà la sanzione della esclusione nel caso di:

- i. grave violazione da parte dei Soci del presente Statuto e degli obblighi di cui all'articolo 8.10;
- ii. comportamento gravemente lesivo dell'immagine del Circolo e/o della Federazione e/o del Gruppo tale da arrecare in qualunque modo danni morali e materiali al Circolo e/o alla Federazione e/o al Gruppo;
- iii. persistente morosità e mancato versamento di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo, ragione e/o causa al Circolo.

In tutti gli altri casi, il Collegio dei Probiviri potrà applicare una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi da ogni attività o beneficio. Tale sanzione, ove applicata ad un componente degli organi associativi ovvero al Segretario del Circolo ovvero all'Economo, comporta anche la sospensione dalla carica ricoperta.

ART. 22 - Esercizio finanziario

22.1 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 23 - Scioglimento del Circolo

23.1 In caso di scioglimento del Circolo, il patrimonio di quest'ultimo dovrà essere devoluto ad altro Circolo aderente alla costituenda Federazione o ad altra associazione con finalità analoghe ovvero, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a fini di pubblica utilità.

23.2 La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea, contestualmente allo scioglimento, su proposta del Consiglio Direttivo uscente e sentito il Collegio dei Sindaci.

ART. 24 - Controversie

Tutte le controversie interne al Circolo insorte tra i Soci, tra questi e gli organi del Circolo e/o loro membri, ovvero promosse da amministratori e da sindaci saranno devolute al giudizio del Collegio dei Probiviri nei termini e nei modi di cui al presente Statuto.

ART. 25 - Varie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Le disposizioni del presente statuto che fanno riferimento alla fondazione costituenda entreranno in vigore al momento della costituzione della Federazione stessa.